



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 9 novembre 2005

- 1) **Reclamo U.S. ZAGAROLO** **RESPINTO**
(avverso la sanzione della squalifica del calciatore Visconti Valerio fino al 31.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 88 del 21.4.2005))

- 2) “ **Sig. SORRENTINO LUIGI** **RESPINTO**
(avverso la sanzione della sospensione dall’Albo degli Agenti di Calciatori per anni uno, per violazione della clausola compromissoria, ai sensi degli artt. 17 e 23 Regolamento Agenti di Calciatori (Delibera della Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 9/F del 25.7.2005))

- 3) “ **U.S. LADISPOLI** **RESPINTO**
(avverso il mancato riconoscimento del “Premio alla carriera” ex art. 99 bis N.O.I.F., relativo al calciatore STORARI Marco, da parte del F.C. Messina (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. uff. n. 4/D del 29.7.2005))

- 4) “ **U.D.S. VICTORIA IVEST** **RESPINTO**
(avverso il mancato riconoscimento del premio alla carriera, ex art. 99 bis N.O.I.F., dall’F.C. Modena 1912 relativo al calciatore Albino Marcello (Delibera della Commissione Vertenze

Economiche – Com. Uff. n. 6/D
dell'8.9.2005)

5) Reclamo A.C. WIPPTAL

(avverso decisioni merito gara S.C. St. Georgen/AC Wipptal dell'11.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 17 del 6.10.2005)

INAMMISSIBILE, ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 33, comma 2, C.G.S..

6) “ S.S. LAZIO

(avverso la sanzione dell'ammonizione inflitta al Presidente, signor Lotito Claudio, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2 dell'allegato B (Regolamento delle Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori e la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla società per violazione dell'art. 2, comma 4 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 109 del 13.10.2005)

ACCOLTO, annulla l'impugnata decisione.